

ISTITUTI DEFLATTIVI

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

di Angelo Ginex



La **L. 197/2022** (c.d. **Legge di Bilancio 2023**) ha introdotto **molteplici misure** di sostegno in favore dei contribuenti.

Tra le diverse misure fiscali essa contempla la **definizione agevolata degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e liquidazione**, nonché la **definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento con adesione**.

Più precisamente l'[articolo 1, comma 180, L. 197/2022](#) ha previsto che gli **avvisi di accertamento** e gli **avvisi di rettifica e liquidazione** non impugnati e **ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023**, così come quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente a tale data ma comunque entro il 31 marzo 2023, sono definibili in **acquiescenza** ai sensi dell'[articolo 15 D.Lgs. 218/1997](#), entro il termine per la proposizione del ricorso, con la **riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate**.

Al successivo [comma 181](#) è altresì stabilito che la medesima definizione in **acquiescenza** trova applicazione anche agli **atti di recupero** non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023, così come quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente a tale data ma comunque entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle **sanzioni nella misura di un diciottesimo** di quelle irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Sia nel caso degli **avvisi di accertamento** e degli **avvisi di rettifica e liquidazione**, sia con riferimento agli **atti di recupero**, è ammessa la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme dovute.

Infatti l'[articolo 1, comma 182, L. 197/2022](#) ha previsto che le **somme dovute** possono essere

versate anche **ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo** entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Da ultimo la novella ha **escluso** in tutte le ipotesi sopra indicate la **compensazione** prevista dall'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Per quanto concerne poi i **procedimenti di accertamento con adesione** di cui al **D.Lgs. 218/1997**, la **Legge di Bilancio 2023** ha previsto la possibilità di procedere alla **definizione agevolata degli atti**.

In particolare l'[articolo 1, comma 179, L. 197/2022](#) ha previsto che nel caso dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per gli **accertamenti con adesione** relativi a **processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023**, nonché relativi ad **avvisi di accertamento** e ad **avvisi di rettifica e liquidazione** non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente a tale data ma comunque entro il 31 marzo 2023, le **sanzioni** di cui al **comma 5 dell'articolo 2** e al [comma 3 dell'articolo 3 D.Lgs. 218/1997](#) si applicano **nella misura di un diciottesimo del minimo** previsto dalla legge.

La **Legge di Bilancio 2023** ha altresì precisato che la possibilità di **definizione agevolata** sopra indicata, trova applicazione anche agli **atti di accertamento con adesione** relativi agli **inviti obbligatori** di cui all'[articolo 5-ter D.Lgs. 218/1997](#), notificati entro il 31 marzo 2023.

Anche in questo caso è ammessa la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme dovute in virtù del richiamo contenuto nell'[articolo 1, comma 182, L. 197/2022](#), ove è stabilito che le **somme dovute** possono essere versate anche **ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo** entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Parimenti è **esclusa la compensazione** prevista dall'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Inoltre la novella ha espressamente stabilito che sono **esclusi** dalle definizioni sopra esaminate gli **atti** emessi nell'ambito della **procedura di collaborazione volontaria** di cui all'[articolo 5-quater D.L. 167/1990](#).

Da ultimo, pur collocandosi in una fase antecedente a quella sopra trattata, merita un cenno il **ravvedimento speciale** delle **violazioni tributarie** di cui all'[articolo 1, comma 174, L. 197/2022](#).

La disposizione citata ha stabilito che, in relazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, le **violazioni diverse** da quelle risultanti dalla **liquidazione automatica** e dalle **irregolarità formali**, riguardanti le **dichiarazioni validamente presentate** relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate spontaneamente con il **pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle**

sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

Anche in questo caso è previsto il versamento delle **somme dovute** possa essere effettuato in **otto rate trimestrali di pari importo** con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Tale regolarizzazione è consentita a condizione che le **violazioni non siano state già contestate**, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con **atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni**, comprese le **comunicazioni** di cui all'[articolo 36-ter D.P.R. 600/1973](#).

La regolarizzazione è **esclusa** per l'**emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato**.

Da ultimo restano **validi i ravvedimenti già effettuati alla data del 1° gennaio 2023** e non si dà luogo a rimborso.